



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 23 novembre 2022

NUMERO AFFARE 00646/2020

OGGETTO:

Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta ex articolo 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal Sig. -OMISSIS- contro Ministero dell'Interno avverso decreto di rigetto di istanza di concessione della cittadinanza italiana.

LA SEZIONE

Vista la relazione, pervenuta con nota n. 0005820 in data 1.7.2022, con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Riccardo Amato;

Premesso:

Il Signor -OMISSIS- ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, con presentazione diretta ex articolo 11

d.P.R. n. 1199/1971, per ottenere l'annullamento del decreto n. K10/-OMISSIS- del 3.5.2017 in data 3.5.2017 con cui il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata il 16.2.2015 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Il ricorrente si affida alle seguenti censure: in fatto, lamenta che le condanne poste a motivazione del rigetto sarebbero non solo risalenti, ma anche per reati non qualificati da grave allarme sociale ed in relazione ai quali vi è stata dichiarazione sia di estinzione che di riabilitazione.

In diritto, eccepisce violazione di legge ed eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, della mancanza di istruttoria e della violazione del giusto procedimento. Il ricorrente chiede anche di condannare le Amministrazioni intimete al risarcimento del danno, opportunamente quantificato in seguito a C.T.U. .

Il Ministero dell'Interno, all'esito dell'istruttoria, emetteva preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7.8.1990, n. 241, essendo emerse a carico del ricorrente le seguenti condanne: a) sentenza, ai sensi degli artt. 444, 445 c.p.p., emessa dal Tribunale di -OMISSIS- il 16.12.2003, divenuta irrevocabile il 16.01.2004, per il reato di cui all'art. 171-*ter* legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 62-*bis* c.p. (violazione delle norme sul diritto d'autore), per la quale è stata concessa la riabilitazione con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di -OMISSIS-, in data 15.11.2016; b) sentenza della Corte di appello di -OMISSIS- emessa il 01.07.2009, divenuta irrevocabile l'1.10.2009, in parziale riforma della sentenza emessa in data 13.02.2006 dal Tribunale in composizione Monocratica di -OMISSIS-, per i seguenti reati: art. 171-*ter*, comma 2, lettera a), della legge n. 633/1941 (violazione delle norme sul diritto d'autore); art. 171-*bis*, comma 1, lettera a), della citata legge n. 633/1941 (violazione delle norme sul diritto d'autore); concessa la riabilitazione con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di -OMISSIS-, in data 18.09.2014.

Non avendo fornito l'interessato elementi utili a modificare l'orientamento dell'Amministrazione, quest'ultima emetteva il provvedimento avverso.

La relazione ministeriale sostiene che, pur in presenza di riabilitazione, il comportamento del richiedente rimane, come fatto storico, indicatore di personalità incline a violare le leggi e, pertanto, ritiene il ricorso infondato.

La relazione è stata inviata anche al ricorrente, cui sono stati assegnati 30 giorni per il deposito di eventuali memorie.

Considerato:

Il ricorso merita accoglimento.

La Sezione richiama, per ragioni di sinteticità, mediante rinvio ai sensi dell'art. 74 c.p.a., il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la concessione della cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 della l. 91/1992, irrevocabile una volta intervenuta, è subordinata ad una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale, rispetto alla quale la posizione soggettiva del richiedente non è di diritto soggettivo, ma ha consistenza di interesse legittimo, atteso che l'attribuzione del nuovo status di cittadino comporta l'inserimento dello straniero, a tutti gli effetti, nella collettività nazionale e l'acquisizione a pieno titolo, da parte dello stesso, dei diritti e dei doveri che competono ai suoi membri, e tra questi quelli connessi all'obbligo di concorrere alla realizzazione delle finalità che lo Stato persegue (*ex plurimis*, Consiglio di Stato, sez. I, pareri 1907/2022, n. 943/2022 e n. 1959/2020; sez. III, 7/1/2022, n. 104, 1/03/2021, n.1705, 8/10/2021, n. 6720; sez. VI, 20/05/2011, n.3006).

Ai fini della concessione della cittadinanza per residenza sul territorio ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, l'Amministrazione deve verificare, oltre al requisito della residenza legale continuata per almeno 10 anni, l'inserimento del soggetto richiedente nel contesto sociale del Paese, attraverso un insieme di ulteriori elementi, atti a dimostrare l'avvenuta stabile integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irrepreensibilità della

condotta, tra cui particolare rilievo assume il comportamento tenuto dal richiedente nel rispetto delle regole della convivenza civile e non solo di quelle di rilevanza penale (Consiglio di Stato sez. I, 943/2022 e n. 1959/2020; sez. VI, 20/05/2011, n.3006).

Per il particolare rigore che caratterizza la concessione di cittadinanza, grava sull'Amministrazione l'obbligo di una completa rappresentazione della realtà tramite un'accurata ed estesa istruttoria, di cui la motivazione del provvedimento deve dare contezza, con trasparenza, coerenza, logicità e comprensibilità al fine di consentire il sindacato di legittimità sull'esercizio della discrezionalità stessa, che, per quanto ampia, non può sconfinare in arbitrio (Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 806/2022; Sez. III, n. 8022/2021).

Per quanto concerne il profilo della irrepreusibilità della condotta, si è affermato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego devono correlarsi alla tipologia di comportamento ritenuto ostativo, alla natura penale del fatto, alla gravità dello stesso, alla circostanza che lo stesso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza viene proposta, allo stadio del procedimento.

Con riguardo al tempo della commissione del fatto penalmente rilevante, la giurisprudenza ha affermato che è illegittimo il diniego di rilascio della cittadinanza italiana motivato con esclusivo riferimento a precedenti penali che risalgono a circa un decennio prima dell'atto impugnato e riguardano reati di minima entità (Consiglio di Stato sez. III, 11/07/2011, n.41599)

La sola condanna penale, risalente nel tempo, senza il minimo apprezzamento in concreto del fatto sotto il profilo rilevante in sede amministrativa, non può rappresentare di per sé automatico fatto ostativo alla concessione della cittadinanza, ma richiede una puntuale motivazione della scelta effettuata, con riguardo alla gravità della condotta, al particolare allarme sociale che destano la fattispecie astratta e le concrete modalità della condotta, sindacabile sotto il profilo della congruità, della ragionevolezza e della proporzionalità (Consiglio

di Stato sez. I, 19/10/2022, n.1709; sez. VI, n. 1037/2011; T.A.R. Parma, (Emilia-Romagna) sez. I, 28/01/2016, n.29; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 07/02/2013, n.1378; T.A.R. Genova, (Liguria) sez. II, 06/07/2006, n.761).

Venendo al caso di specie, la Sezione osserva che le due condanne non possono rappresentare motivo automaticamente ostativo alla concessione della cittadinanza; al riguardo, evidenzia in primo luogo che le condotte non sono connotate da rilevante allarme sociale; inoltre, la risalenza delle due condanne, comminate rispettivamente nel 2003 (il fatto era stato commesso nel 2003) e nel 2009 (il fatto era stato commesso nel 2002), ovverosia rispettivamente 12 e 6 anni prima della presentazione dell'istanza (2015), fanno ritenere che il richiedente nel frattempo si sia realmente integrato nel nostro ordinamento. Infine, le due ordinanze di riabilitazione costituiscono conferma del compiuto processo di inserimento nella collettività nazionale. L'Amministrazione, invece, non ha espresso alcuna argomentazione riguardo la gravità in concreto dei fatti commessi, idonea a superare le obiezioni nascenti dalla considerazione dell'ampio lasso di tempo trascorso, limitandosi a richiamare semplicemente le sentenze quale automatico indice di inaffidabilità.

Il Collegio, tuttavia, deve rilevare l'inammissibilità della domanda risarcitoria, in quanto estranea al *petitum* deducibile con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; e ciò in considerazione del fatto che detta domanda è in contrasto con l'articolo 8 del d.P.R. 1199/1971, a mente del quale il rimedio prescelto ha natura esclusivamente impugnatoria, con la conseguenza che con esso non si possono esercitare azioni differenti da quella di annullamento (cfr. per tutte, Cons. Stato, Sez. I, n. 1664/2021 e l'ulteriore giurisprudenza ivi richiamata).

La Sezione, conseguentemente, ritiene che il ricorso debba essere accolto.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte.

L'ESTENSORE
Riccardo Amato

IL PRESIDENTE F/F
Paolo Carpentieri

IL SEGRETARIO

Elisabetta Argiolas

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.